

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 2006

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei deputati BARGONE, ALAGNA, NICOTRA, PAGANELLI,
FINOCCHIARO FIDELBO, PEDRAZZI CIPOLLA, FRACCHIA,
FUMAGALLI CARULLI, BINETTI e MELLINI**

(V. Stampato n. 3912)

*approvato dalla II Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei
deputati nella seduta del 6 dicembre 1989*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'11 dicembre 1989*

**Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934,
n. 36, e alla legge 24 luglio 1985, n. 406, recanti disposizioni
sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il superamento degli esami di procuratore legale consente l'iscrizione nell'albo dei procuratori legali presso il tribunale di un distretto di corte d'appello anche diversa da quella presso la quale l'interessato ha sostenuto l'esame.

2. Gli altri soggetti che hanno titolo ad essere iscritti nell'albo dei procuratori legali possono chiedere l'iscrizione nell'albo presso un tribunale anche diverso da quello nella cui circoscrizione hanno o intendono fissare la loro residenza.

3. Il procuratore legale può sempre chiedere il trasferimento dell'iscrizione all'albo di altra circoscrizione anche di un diverso distretto, ancorchè nell'ambito della stessa non abbia o non intenda fissare la sua residenza, purchè non si trovi sospeso dall'esercizio professionale o sottoposto a procedimento penale o per l'applicazione di una misura di sicurezza.

4. Il trasferimento non interrompe l'anzianità di iscrizione.

Art. 2.

1. I soggetti che hanno titolo ad essere iscritti nell'albo degli avvocati possono chiedere l'iscrizione nell'albo degli avvocati presso un tribunale anche diverso da quello nella cui circoscrizione hanno o intendono fissare la loro residenza, presentando la domanda al relativo consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori legali.

2. L'avvocato può sempre chiedere il trasferimento dell'iscrizione all'albo di altra circoscrizione, purchè non si trovi in alcuna delle situazioni previste dal comma 3 dell'articolo 1.

3. Il trasferimento non interrompe l'anzianità di iscrizione.

Art. 3.

1. Sono abrogati gli articoli 23, 25, il numero 3° del primo comma dell'articolo 27 e l'articolo 32 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, l'articolo 3, secondo comma, della legge 24 luglio 1985, n. 406, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.